

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 maggio 2026 presso la sede di ANCE VITERBO – Sezione Costruttori Edili, Via Faul, 17, si sono incontrati:

- ANCE VITERBO rappresentata da Sergio SAGGINI
- La FENEAL UIL di Viterbo rappresentata da Francesco PALESE
- La FILCA CISL di Viterbo rappresentata da Marco FAZIOLI
- La FILLEA CGIL di Viterbo rappresentata da Gaetano RUSSO

per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione, a livello provinciale, dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per l'anno 2026, ai sensi del CCPL 13 aprile 2023.

PREMESSO CHE:

L'Accordo Provinciale Integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 3 marzo 2022 sottoscritto in data 13 aprile 2023 prevede che:

- l'E.V.R. è concordato tra le parti quale premio variabile della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL ivi compreso il trattamento di fine rapporto e Cassa Edile.
- L'EVR provinciale, secondo i criteri e le modalità previsti dal CCPL 14/04/2023, viene fissato nella misura del 4% da applicarsi ai minimi di paga base in vigore a luglio 2014.
- Al fine della definizione dell'EVR, a livello provinciale, le parti hanno integrato gli indicatori forniti a livello nazionale con un quarto indicatore ed hanno definito i rispettivi valori ponderati:

	INDICATORI	PERCENTUALI
NAZIONALE	Numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile	25%
	Monte Salari denunciato in Cassa Edile	25%
	Ore denunciate in Cassa Edile	25%
TERRITORIALE	Monte salari versato in Cassa Edile	25%

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) Le parti, in ottemperanza a quanto disciplinato dal vigente CCPL 13/04/2023, provvedono a confrontare i quattro parametri, di cui alla premessa, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio 2025/2024/2023 con quello immediatamente precedente 2024/2023/2022 (periodo annuale preso a riferimento 1° gennaio - 31 dicembre).

I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

	2022	2023	2024	MEDIA TRIENNIO	2023	2024	2025	MEDIA TRIENNIO	DIFFERENZIALE
LAVORATORI ISCRITTI	4.568	4.783	4.760	4.704	4.783	4.760	4.802	4.782	1,66
NUMERO ORE	3.931.394	3.969.942	3.799.968	3.900.435	3.969.942	3.799.968	3.618.800	3.796.237	-2,67
MASSA SALARI	42.431.819	43.875.619	44.112.740	43.473.393	43.875.619	44.112.740	42.569.150	43.519.170	0,11
MASSA SALARI VERSATI	40.428.668	40.671.751	40.744.496	40.614.972	40.671.751	40.744.496	39.754.269	40.390.172	-0,55

- 3) Sulla base dei dati qui esposti, le parti hanno congiuntamente verificato che solo due dei quattro parametri utili per il calcolo dell'EVR hanno fatto registrare un andamento positivo;
- 4) Sulla base dei dati verificati, in applicazione di quanto previsto dal CCNL vigente e dal CCPL 13/04/2023 e dalla ponderazione al 25% di ciascun indicatore dei parametri contrattuali, l'EVR è maturato nella misura del 50% dell'aliquota del 4% calcolata sui minimi tabellari in vigore al 01/07/2014.
- 5) Ricontrando la positività dei due parametri di cui sopra, le parti definiscono il valore dell'EVR erogabile nelle tabelle che seguono con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2026.







TABELLA A
OPERAI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2026

	Operaio Comune	Operaio Qualificato	Operaio Specializzato	Operaio IV Livello
EVR	Euro 0,09426	Euro 0,11028	Euro 0,12253	Euro 0,13196

Per gli operai, l'erogazione avverrà mensilmente ed il calcolo viene effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173.

TABELLA B
IMPIEGATI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2026

	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	6° livello	7° livello
EVR	Euro 16,31	Euro 19,08	Euro 21,20	Euro 22,83	Euro 24,46	Euro 29,35	Euro 32,61

Per gli impiegati, l'erogazione avverrà mensilmente, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

- 6) Gli importi di E.V.R. erogabili a livello provinciale, come sopra definiti, saranno erogati dalle aziende, se dovuti, previa verifica dei parametri a livello aziendale, in ossequio a quanto disposto dal vigente CCPL 13/04/2023 che si intendono qui integralmente richiamati.
Nello specifico è prevista:

- 6.a) la non erogazione con due parametri negativi;
6.b) l'erogazione nella misura stabilita a livello provinciale, negli importi definiti nelle tabelle A e B che precedono, con due parametri entrambi pari o positivi;
6.c) l'erogazione del 50% della percentuale eccedente il 30%, oltre al 30%, dell'aliquota del 4% calcolata sui minimi tabellari in vigore al 01/07/2014 qualora solo uno dei due parametri risulti negativo. Resta fermo l'obbligo di autodichiarazione secondo la disciplina prevista nel CCPL 13/04/2023. I valori, così come definiti, sono riportati nelle tabelle C e D che seguono:





TABELLA C
OPERAI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2026


	Operaio Comune	Operaio Qualificato	Operaio Specializzato	Operaio IV Livello
EVR	Euro 0,07541	Euro 0,08822	Euro 0,09803	Euro 0,10557

TABELLA D
IMPIEGATI – VALORE E.V.R. DAL 01/01/2026

	1° livello	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	6° livello	7° livello
EVR	Euro 13,04	Euro 15,26	Euro 16,96	Euro 18,26	Euro 19,57	Euro 23,48	Euro 26,09

- 7) Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale i cui importi sono riportati nelle tabelle A e B che precedono. Le imprese con un'anzianità inferiore ai quattro anni invece, ai fini della procedura di cui sopra e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, effettueranno, in base alla propria anzianità, il confronto temporale o anno su anno o biennio su biennio.
- 8) L'E.V.R. erogato, si intende al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge: non avrà, inoltre, alcuna incidenza su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul TFR in ordine al quale si è convenuto, in base all'art. 2120 c.c., escluderne espressamente l'imputazione.

Letto, confermato e sottoscritto.


Ance-Vierbo


Feneal Uil Viterbo


Filca Cisl Viterbo


Filica Cgil Viterbo